

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

tra

Beauty Point S.p.A. con socio unico I.F.I.M. Iniziative Finanziarie Imprenditoriali S.p.A. ("IFIM"), con sede legale in Formello (Roma), Via degli Olmetti n. 30, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Roma al numero 08398890585, in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Gianluca Cerasoli (di seguito "Beauty Point")

e

La Gardenia Beauty S.p.A. (ovvero tramite una costituenda Società interamente controllata dalla stessa ad oggi definita NewCo) con sede legale in Grosseto, Via Giordania n. 111, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Grosseto al numero 01336120538, in persona del suo Amministratore Delegato, dott. Paolo Scarlatti (di seguito "Affittuaria" o "La Gardenia Beauty") qui rappresentati dal Direttore Risorse Umane Francesco Caccavo e la Responsabile Relazioni Sindacali e Contenzioso Avv. Paola Di Meo

E

FILCAMS CGIL, nella persona del Sig. Luca De Zolt;
FISASCAT CISL, nella persona del Sig. Dario Campeotto;
UILTuCS, nella persona della Sig.ra Ivana Veronese;
Le OO.SS. territoriali e le Le RSA presenti
di seguito congiuntamente, le "OO.SS."

Di seguito tutte congiuntamente, le "Parti".

PREMESSO CHE:

A) Le Società Beauty Point e IFIM si trovano in una situazione di crisi tale da rischiare di compromettere il valore e la funzionalità delle rispettive aziende.

B) In data 14 luglio 2014, Beauty Point e La Gardenia Beauty hanno sottoscritto un contratto di affitto e contestuale preliminare di compravendita avente ad oggetto i 27 rami aziendali costituito dai 27 punti vendita ad insegna "Beauty Point" facenti capo a Beauty Point elencati nell'Allegato A al presente accordo comprensivo, tra il resto, dei soli contratti di lavoro subordinati relativi ai Dipendenti addetti ai predetti punti vendita nella consistenza di seguito specificata (di seguito i "Rami d'Azienda").

C) L'efficacia del contratto di affitto di cui sopra è subordinata, tra le altre condizioni: (a) all'ammissione di IFIM e Beauty Point alle rispettive procedure di concordato preventivo; (b) al positivo espletamento della procedura di consultazione di cui all'art. 47, comma 1 e 2, della Legge n. 428/90 ed al raggiungimento con le organizzazioni sindacali competenti di accordi di riduzione dell'organico complessivo inerente i Rami d'Azienda ai sensi del comma 4-bis del citato articolo almeno nella misura e con le modalità di seguito specificate. Il successivo acquisto di tali rami è subordinato alla definitiva omologazione dei predetti concordati preventivi.

D) Alla data odierna l'organico complessivo dei Rami d'Azienda, oggetto del contratto di affitto e dell'eventuale successiva compravendita, consta di n. 152 dipendenti, specificamente indicati nell'Allegato A al presente Accordo.

E) L'organico complessivo di pertinenza dei Rami d'Azienda oggetto del contratto di affitto siglato tra le Società (e dell'eventuale successiva compravendita risultante a seguito della sottoscrizione

dell'accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis, della Legge n. 428/90) prevede non potrà essere superiore a n. 100 rapporti di lavoro calcolati con riferimento al parametro "full time equivalent" o FTE (i.e. un numero di rapporti di lavoro complessivamente equivalenti – per sommatoria di orario – a n. 100 rapporti di lavoro a tempo pieno), tra i quali saranno computati i rapporti di lavoro sospesi per maternità, fermo restando che almeno l'80% (ottanta) dei predetti rapporti sia effettivamente a tempo pieno (di seguito i "Dipendenti Trasferiti").

F) In data 18 luglio 2014, Beauty Point e IFIM hanno depositato la documentazione di cui all'art. 161 L. Fall. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, in tal modo avviando innanzi al Tribunale di Tivoli la procedura concordataria per Beauty Point e per IFIM.

G) Con lettera del 18 luglio 2014, Beauty Point ha avviato la procedura di cui all'art. 47 della Legge n. 428/1990 per la sottoscrizione dell'accordo per la riduzione dell'organico complessivo appartenente ai Rami d'Azienda.

H) Con lettera del 22 luglio 2014, anche La Gardenia Beauty S.p.A. ha inviato la comunicazione di cui all'art. 47, co. 1, L. n. 428/1990.

I) Con comunicazione del 22 luglio 2014, le OO.SS. hanno chiesto a Beauty Point e a Gardenia Beauty Spa un incontro per avviare l'esame congiunto di cui all'art. 47 della Legge n. 428/90.

J) Sono successivamente intercorsi confronti tra le Parti volti a individuare la più corretta soluzione attuabile per tutelare i rispettivi interessi e, primariamente, adottare le misure finalizzate a garantire al tempo stesso la continuità della realtà di Beauty Point e le necessità di sostenibilità e gestibilità dei Rami d'Azienda concessi in affitto a La Gardenia.

K) Le Parti concordano che l'odierna fattispecie rientra nel campo di applicazione dell'art. 47, comma 4-bis, lettera b-bis (trasferimento di rami di azienda per i quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo) e che, pertanto, l'art. 2112 Cod. civ. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dal presente accordo.

Tutto ciò premesso e considerato, dopo approfondito esame ed ampio dibattito, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Le Premesse e gli Allegati formano parte integrale e sostanziale del presente accordo.
- 2) Le Società si danno atto che l'efficacia del contratto di affitto e contestuale contratto preliminare di compravendita dei Rami d'Azienda sottoscritto da Beauty Point con La Gardenia Beauty è subordinato all'avveramento delle condizioni sospensive ivi elencate (punto 3.1 del contratto) e alla conseguente entrata in vigore dello stesso. Resta inteso che qualora taluna delle condizioni sospensive del contratto di affitto e preliminare di compravendita dei rami d'azienda non dovessero verificarsi, il presente accordo non produrrà efficacia e varrà quanto previsto nel punto 3 del contratto sottoscritto tra le Società.
- 3) Nella ipotesi in cui, non confluiranno nel contratto di affitto e successiva compravendita alcuni negozi tra i 27, e l'affittuaria si rendesse comunque disponibile all'affitto e successiva compravendita degli altri punti vendita (previa rinuncia a questa condizione sospensiva), resta inteso che i dipendenti dei punti vendita esclusi dall'affitto rimarranno in carico presso Beauty Point. In tale eventualità le OO.SS. firmatarie del presente accordo verranno informate tempestivamente.
- 4) In ragione di quanto esposto sopra, e a seguito della richiesta delle OO.SS. di ridurre il più possibile l'impatto sociale, ai sensi dell'art. 47, comma 4-bis, della Legge n. 428/90 ed in deroga all'art.

2112 Cod. civ., alla data di efficacia del contratto di affitto dei Rami d'Azienda – e nell'eventuale successiva ipotesi di compravendita – l'Affittuaria proseguirà nel rapporto di lavoro con i soli dipendenti corrispondenti a n. 110,40 FTE totali (anziché 100 FTE), ripartiti in FTE specifici per ciascuna unità produttiva/punto vendita, dettagliatamente individuati nell'ALLEGATO B, mediante passaggio diretto e senza soluzione di continuità; il restante personale resterà in capo alla Beauty Point Spa.

Le Parti concordano che i criteri da osservare nella individuazione dei dipendenti da trasferire, nei limiti sopra indicati, sono in ordine i seguenti:

4a) passeranno alle dipendenze de La Gardenia Beauty Spa i dipendenti attualmente adibiti ai punti vendita trasferiti con qualifica/mansione/ruolo di "referente" da almeno 12 mesi consecutivi in ragione di una risorsa al massimo per ciascun punto vendita. Nel caso in cui presso i punti vendita trasferiti siano presenti più dipendenti con la suddetta qualifica/mansione/ruolo, il dipendente da trasferire sarà individuato in base ai criteri di legge di cui all'art. 5 della l. 223/91.

4b) Il resto del personale da trasferire, coerentemente all'FTE previsto per ciascun ramo d'azienda (come individuato nell'ALLEGATO B) e sino al raggiungimento del limite totale di 110,4 FTE (incluso il personale di cui al precedente punto), verrà individuato, in deroga all'art. 2112 c.c. così come espressamente previsto dall'art. 47, co. comma 4-bis, lettera b-bis, L. n. 428/1990, in base all'applicazione dei criteri di legge ai sensi dell'art. 5 della l. 223/91.

5) La Gardenia Beauty Spa, al fine di assicurare il rispetto dei FTE specifici per ciascuna unità produttiva (come dettagliatamente individuati nell'ALLEGATO B) e di rispettare il modello organizzativo di part time prevalente adottato dalla Società, nonché le Parti anche al fine di ridurre l'impatto sociale sui livelli occupazionali, concordano che è facoltà de La Gardenia Beauty Spa, di proporre al personale individuato in base ai criteri di cui ai precedenti punti 4a) e 4b), modifiche/riduzioni orarie a part time, ivi inclusa la trasformazione di rapporto di lavoro full time in part time e/o viceversa. Le Parti concordano pertanto che unitamente ai criteri indicati ai precedenti punti 4a) e 4b) ed in concorso con essi, il personale da trasferire con i rami d'azienda verrà individuato prioritariamente sulla base del criterio della volontarietà ed in subordine all'accettazione da parte dei singoli dipendenti delle suddette proposte di modifica/riduzione oraria a pt ovvero trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time e/o viceversa, da formalizzare in apposito accordo individuale. In caso di mancata accettazione da parte dei dipendenti destinatari della suddetta proposta (individuati secondo i criteri di legge), verrà trasferito con i rami d'azienda, sempre nei limiti sopra specificati, il personale che a scorrimento, nell'ambito degli esuberi afferenti allo specifico ramo d'azienda ed eventualmente a scorrimento tra gli esuberi degli altri rami d'azienda di cui all'ALLEGATO A, si renderà disponibile ad accettare la suddetta proposta. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui nonostante quanto sopra, non vi siano tra i dipendenti di cui all'ALLEGATO A, lavoratori disponibili ad accettare la modifica/riduzione oraria a pt ovvero ancora la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time e/o viceversa, per coprire le posizioni vacanti di cui all'ALLEGATO B, La Gardenia Beauty Spa potrà ricorrere al trasferimento ex art. 2103 c.c. ovvero al distacco di proprio personale dipendente non afferente al ramo di azienda.

6) Fermo restando le condizioni previste dall'art. 9 del contratto sottoscritto dalle Società, saranno a carico de La Gardenia Beauty Spa esclusivamente le obbligazioni e gli oneri, diretti o indiretti, derivanti dai contratti di lavoro subordinato relativi ai Dipendenti Trasferiti che matureranno a decorrere dalla data di efficacia del contratto di affitto e per tutta la durata dell'affitto.

Handwritten notes on the left margin: "5)", "4a)", "4b)", "5)", "6)".

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "PDR" and various scribbles.

7) Le Parti concordano che eventuali modifiche migliorative del trattamento economico e normativo individuale in essere dei Dipendenti Trasferiti saranno necessariamente oggetto di specifico accordo individuale di conciliazione in sede sindacale ex artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c.

8) I lavoratori non appartenenti ai Dipendenti Trasferiti come definiti alla lettera D) delle Premesse resteranno alle dipendenze di Beauty Point senza soluzione di continuità. La Gardenia Beauty si impegna, ove e qualora l'avveramento delle suddette condizioni renda efficace il contratto di affitto di Rami d'Azienda, a proporre prioritariamente ai lavoratori di cui all'allegato A non appartenenti ai Dipendenti Trasferiti, un nuovo rapporto di lavoro coerentemente e conformemente con le proprie esigenze di nuovo personale e nei limiti della coerenza e compatibilità di dette esigenze con il profilo professionale e le mansioni svolte dal lavoratore alle dipendenze di Beauty Point eventualmente acquisendo preventivamente la disponibilità su altri territori/regioni. Il predetto impegno sarà valido per tutta la vigenza del contratto di affitto dei Rami d'Azienda ed, in ogni caso, sino alla cessazione per qualunque causa, del predetto contratto di affitto o qualora a quest'ultimo non faccia seguito l'acquisto dei Rami d'Azienda.


9) Ai sensi dei commi 4-bis e 5 dell'art. 47 della Legge n. 428/90, le previsioni di cui ai precedenti articoli costituiscono tutti e i soli termini di applicazione dell'art. 2112 Cod. Civ. ai rapporti di lavoro dei Dipendenti Trasferiti, essendo integrato grazie al presente accordo il requisito del mantenimento, anche parziale, dell'occupazione di cui ai predetti comma 4-bis e 5 dell'art. 47 della Legge n. 428/90.

10) Le Parti dichiarano che con la firma del presente verbale la procedura e l'esame congiunto di cui all'art. 47 L. n. 428/1990 devono intendersi esaurientemente e correttamente esperiti e conclusi con esito positivo.

Roma, 6 agosto 2014

Letto confermato e sottoscritto


Beauty Point S.p.A.



La Gardenia Beauty S.p.A.


FILCAMS CGIL, Sig. Luca De Zolt


FISASCAT CISL, Sig. Dario Campeotto

UILTuCS, Sig.ra Ivana Veronese

Le RSA presenti







ALLEGATO B		ATTUALE ORGANIZZAZIONE		ORGANIZZAZIONE FINALE	
Negozi	PROVINCIA	FTE	TESTE	FTE	TESTE
APPIA	Roma	8,35	9	5,00	6
ARCA/CAPENA	Roma	6,00	6	5,00	6
BRACCIANO	Roma	5,00	5	3,50	4
CASALPALOCCO	Roma	5,50	6	5,50	6
CASTANI	Roma	3,40	4	3,00	4
CIVININI	Roma	2,60	3	1,60	2
CROCE	Roma	3,00	3	3,00	3
DONNA OLIMPIA	Roma	3,60	4	3,60	4
EUROMA2	Roma	8,40	10	6,10	8
FROSINONE 1	FROSINONE	9,63	10	4,50	6
LADISPOLI	Roma	5,60	6	4,50	5
LE RUGHE	Roma	8,60	9	6,50	7
LIBIA	Roma	4,05	5	4,00	5
MANTEGNA	Roma	6,00	6	5,00	5
NAZIONALE	Roma	6,50	7	4,00	4
ORVIETO	Orvieto	3,00	3	3,00	3
PALESTRINA	Roma	5,75	6	4,50	5
PIO XI	Roma	3,80	4	3,00	4
POMEZIA 2	Roma	4,90	5	3,00	4
REGOLO	Roma	5,00	5	3,00	3
STOPPANI	Roma	5,00	5	5,00	5
TIVOLI	Roma	4,50	5	4,00	4
TORREVECCHIA 2	Roma	2,75	3	2,50	3
TRITONE	Roma	6,90	7	5,00	6
TUSCOLANA	Roma	3,50	4	3,50	4
VIA PO	Roma	5,60	6	4,60	5
VIGNA CLARA	Roma	6,00	6	4,50	5
Totale complessivo		142,93	152	110,40	126

Handwritten signature/initials on the left side of the page.

Handwritten signature/initials on the right side of the page.

Handwritten mark or signature.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Large handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.